

Disciplinare di incarico per il conferimento di incarico a svolgere i compiti di medico competente dell'art. 18, comma 1 lett. a), D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e delle altre vigenti norme in materia.

L'anno 2017, il giorno () del mese di , tra l'Amministrazione del Comune di Assoro , di seguito nominata cliente, con sede a Assoro in via Crisa n. 280, partita IVA 00052420866 persona del legale rappresentante, Datore di Lavoro Incaricato, geom. Mario Giunta, nato ad Enna il 27.06.1958 e la Dottoressa Bella Rosaria Astrid Marcella nata a Catania il 07.09.1977 , di seguito nominato professionista, con studio medico sito in omissis e codice fiscale BBLRRS77P47C351Q,

PREMESSO

- che ad integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro, in data 15 maggio 2008 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il predetto decreto legislativo impone al comune di Enna la nomina della figura del medico competente;
- che con Determina Dirigenziale n. del dell'Area 2 è stato affidato al Dott. Giovanni Mangione l'incarico di Medico Competente ai sensi delle predette normative;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- Il professionista si impegna nei confronti del cliente a svolgere attività di medico competente per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori, con riferimento agli adempimenti previsti in materia dalle norme vigenti in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008

Art. 2 - Il professionista, per la sua nomina da parte del cliente quale medico competente, consegna al cliente stesso, contestualmente alla firma del presente contratto, la documentazione attestante il possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38 lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Art. 3 - Il professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito in conformità alle disposizioni di legge, assumendo piena responsabilità in ordine all'esecuzione stessa dell'incarico. Si impegna, altresì, a rispettare il segreto su tutto quanto a conoscenza per l'espletamento dell'incarico.

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, l'incarico comprende anche i necessari sopralluoghi presso tutti i luoghi di lavoro del cliente. così come definiti dalla lettera l) del medesimo articolo.

Il cliente si impegna a garantire nei giorni fissati per lo svolgimento di detti sopralluoghi il normale funzionamento degli impianti e macchinari, al fine di acquisire dati attendibili per l'adempimento di quanto previsto dalla citata normativa.

Art. 5 - Il professionista si impegna ad assolvere agli obblighi posti a carico del medico competente dalla normativa vigente.

In particolare, si impegna a:

1. Partecipare alla valutazione dei rischi e alla stesura del relativo documento di cui all'art. 25 lett. a, 1° comma, D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, collaborando con il cliente e col servizio di prevenzione e protezione per l'individuazione dei rischi, delle misure di prevenzione, dei programmi di controllo dell'esposizione.
2. Effettuare congiuntamente col datore di lavoro, le visite agli ambienti di lavoro previste dall'art. 25 lett. l) del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
3. Partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
4. Collaborare all'attività di formazione e informazione.
5. Collaborare all'organizzazione del pronto soccorso e curarne la regolare funzionalità.

Art. 6 - Inoltre, laddove emergano presupposti per i quali è necessario effettuare sorveglianza sanitaria ai sensi di legge, il professionista si impegna altresì ad adempiere agli obblighi connessi.

In particolare, si impegna a:

1. Effettuare le visite mediche preventive e periodiche valutando l'idoneità alla mansione specifica (informando per iscritto il cliente ed il lavoratore in caso di giudizio di inidoneità), nonché le visite richieste dai lavoratori se correlate ai rischi professionali.
2. Effettuare visite mediche dopo eventuale riabilitazione in caso di infortunio.
3. Effettuare visite mediche in caso di cambio mansione.
4. Istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria la cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la cliente con salvaguardia del segreto professionale.
5. Informare il lavoratore sul significato degli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sull'esito degli stessi, fornendo, a richiesta, copia della documentazione sanitaria agli interessati.
6. Elaborare il forma anonima e collettiva i risultati degli accertamenti sanitari fornendone illustrazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
7. Effettuare eventuali visite specialistiche, esami strumentali o bioumorali prescritti in via straordinaria per il singolo lavoratore al di fuori del programma generale di sorveglianza sanitaria a carico del Datore di Lavoro come da prontuario dell'allegato a.
8. Collaborazione col Datore di Lavoro per l'istituzione e l'aggiornamento del registro dei lavoratori esposti ad eventuali agenti cancerogeni e biologici, che deve essere accessibile al responsabile del servizio di protezione e prevenzione ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 7 - Per ciascuno dei punti di cui ai precedenti art. 5 e 6, l'allegato A, che forma parte integrante del presente disciplinare, contiene indicazione dei relativi costi.

Il professionista si impegna altresì ad elaborare a fronte di ogni ulteriore richiesta una idonea offerta, motivando le singole voci di costo.

I corrispettivi verranno liquidati al professionista entro il trentesimo giorno dall'emissione della parcella a cui seguirà regolare fattura. Modalità e termini di pagamento sono quelli riportati nell'allegato A.

Art. 8 - In caso di modificazione alla situazione specificata nella relazione sulla valutazione dei rischi, il cliente, prima di dare attuazione alla prevista modificazione, deve darne informazione al professionista per sue osservazioni da formulare tempestivamente.

Art. 9 - Per tutte le vertenze connesse all'esecuzione del presente contratto, foro competente è esclusivamente quello della sede del cliente.

Art. 10 - Il presente contratto ha durata dal 01.10.2017 al 31.12.2019 e comunque a decorre dalla data di stipulazione.

Dopo lettura e approvazione di quanto precede e dell'allegato, le parti sottoscrivono per accettazione il presente contratto.

IL PROFESSIONISTA

(Dott.ssa Bella Rosaria Astrid Marcella)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Datore di Lavoro Incaricato

(geom Giunta Mario)

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dell'art. 9 (deroga alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria).